

Sicurezza e circolazione stradale

Cristina Colombo*

Riassunto

L'articolo intende affrontare l'attualissima problematica riguardante la sicurezza e la circolazione stradale, mantenendo un occhio di riguardo sul fenomeno della guida in stato di ebbrezza. Il punto viene fatto sulle modifiche introdotte dalla legge del 2010, sugli strumenti e le proposte di accertamento, nonché sull'importanza di conoscere gli effetti dell'alcol sulla guida.

Résumé

Cet article aborde la problématique actuelle de la sécurité sur la route et tout particulièrement le phénomène de la conduite sous l'emprise de l'alcool. Les principaux points qui vont être analysés dans l'article sont les suivants : les modifications introduites par la loi de 2010, les instruments et les propositions pour prouver une conduite sous l'emprise de l'alcool et, enfin, l'importance de connaître les effets de l'alcool sur la conduite.

Abstract

The article analyzes the present situation on safety issues and road traffic, focusing on issues related to driving while intoxicated. The main points of the article are: the changes introduced by the Act of 2010, the means and the assessment proposals along with the importance of knowing the effects of alcohol on driving.

1. Premessa.

La sicurezza del territorio costituisce oggi un argomento di grande interesse ed attualità.

Il tema da analizzare risulta caratterizzato da tre elementi: criminalità, sicurezza e territorio. Questi elementi costituiscono delle vere e proprie *variabili* che si influenzano a vicenda anche con l'ausilio di una quarta variabile: quella del tempo.

Il risultato è che pur avendo di fronte la stessa problematica la soluzione potrà variare anche da Stato a Stato. Nell'epoca della globalizzazione uniformare la risposta punitiva nei confronti di certi comportamenti *contra ius* appare, in effetti, ancora improbabile.

Un esempio viene fornito proprio dalla legislazione del codice della strada (d.lgs.30 aprile 1992,n.285). L'ultima modifica del legislatore italiano risale al luglio 2010 (l.29 luglio 2010, n.

120- in Gazzetta ufficiale 29 luglio 2010, n. 175) e riguarda principalmente gli artt. 186 e 187, nonché l'introduzione dell'art. 186 bis concernente la "guida sotto l'influenza dell'alcol per conducenti di età inferiore a ventun anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose" e le modifiche dell'apparato sanzionatorio con particolare riferimento alle sanzioni penali e amministrative (vedi confisca).

2. Problematiche e tentativi di prevenzione.

Ogni anno sulle strade dell'Unione europea muoiono circa 40 mila persone per incidenti stradali dovuti principalmente alla guida sotto l'influenza dell'alcol, a guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, ad eccesso di velocità e a mancato uso delle cinture di sicurezza. Ma ben il 25% dei

* Ricercatore presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Roma "Tor Vergata".

decessi registrati tra i giovani è causato dall'alcool, prima causa di morte tra i 15 e i 29 anni.

Per quanto riguarda l'Italia, vi è stato negli ultimi anni, un incremento del 65% degli incidenti stradali e secondo gli indici ISTAT un numero 7000 morti all'anno¹. Si sente allora il bisogno di punire chi guida sotto l'effetto dell'alcol provocando morti innocenti, ma soprattutto si sente il bisogno di capire quali siano le cause che portano ad una tale strage. In proposito sono stati evidenziati tre fattori da cui, in generale, dipende la sicurezza stradale: 1. Il comportamento dell'uomo; 2. I fattori tecnici; 3. L'ammodernamento della rete stradale.

Per quanto riguarda i fattori tecnici e la rete stradale, la situazione è migliorata dopo l'introduzione (nel 1980) delle cinture di sicurezza e dei seggiolini per bambini. Tuttavia gli interventi per migliorare le condizioni della viabilità e il perfezionamento dei sistemi di difesa passiva del veicolo (airbag, maggiore assorbimento degli urti, ecc.) non possono portare ad un concreto abbattimento degli incidenti stradali senza un corretto comportamento alla guida (prudente e diligente). E', allora, bene sottolineare quale sia l'effetto dell'alcol su un soggetto alla guida e come l'alcol riduca i freni inibitori, renda il guidatore prima euforico, spericolato, aggressivo, per poi provocare un vero e proprio deficit delle capacità: da un rallentamento delle capacità psicomotorie a un deficit di attenzione e sonnolenza. Per tali ragioni l'alcol, quale fattore concausale (insieme all'aumento dei veicoli circolanti e al comportamento dei conducenti e dei pedoni, che

violano molto spesso le norme del Codice della strada²), entra negli incidenti stradali nella misura del 40%.

La legislazione italiana ha dedicato particolare attenzione alle sostanze psicoattive, mentre è stata carente in tema di alcool; ed infatti, se si dà uno sguardo al passato, il codice della strada del 1933 non conteneva una norma specifica relativa alla guida in stato di ebbrezza. L'articolo 32 riguardava genericamente l'obbligo di guidare in stato di idoneità fisica e mentale, prescindendo dall'ubriachezza³.

Il codice della strada del 1959 mutava indirizzo e, all'art.132, comminava l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 125 mila a lire 500 mila, per coloro che guidavano in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. In materia di alcool concorrono, inoltre, le principali norme riportate nel Codice penale che riguardano l'ubriachezza e l'imputabilità: vengono citati gli artt. 91, 92, 94 e 95 nonché gli artt. 686 fino al 691. Il Testo Unico di Pubblica Sicurezza prevede che la licenza di pubblico esercizio può essere concessa solo al soggetto che non sia stato condannato per problemi di alcolismo (art. 92), mentre l'art. 88 stabilisce che ai minori non possono somministrarsi bevande alcoliche.

² Barbera, "Guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica. Aspetti pratico-operativi e atti connessi", in *Riv. giur. Pol. Loc.*, fasc. 6, 2008, pp. 773-800. In questi ultimi anni è stata stilata una vera e propria graduatoria per regioni in riferimento al numero degli incidenti, che vede al primo posto il Lazio, poi la Liguria e l'Emilia-Romagna, mentre per quanto riguarda il numero dei morti il triste primato spetta al Friuli seguito dal Trentino.

³ De Bellis, "Guida in stato di ebbrezza: bastano i soli indici sintomatici per la condanna?", in *Arc. Giur. Circ. e sin. strad.*, fasc. 10, 2008, p.833. In Italia il primo bicchiere viene consumato a 11-12 anni, l'età più bassa nell'Unione Europea (media EU 14,5 anni). In Italia il primo bicchiere viene consumato a 11-12

¹ Dati ISTAT, 2008.

Il nuovo codice della strada ha dato particolare importanza a tali fenomeni, disciplinando la materia in due distinti articoli, la guida sotto l'influenza dell'alcol (art. 186) e la guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187). Ma solo negli ultimi anni si sono apportate modifiche ai citati articoli, per contrastare l'insicurezza stradale. Ne sono un esempio le innovazioni disposte con il dl 117/2007 conv. l. n. 160 del 2007. Fino all'avvento della suddetta normativa, la guida in stato di ebbrezza era punita, ove il fatto non costituisse più grave reato, indifferenziatamente con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da 258 a 1032 Euro, qualsiasi fosse il tasso alcolemico accertato (quello consentito è pari a 0,5 g/l). Dopo il decreto sono state introdotte, all'art.186 comma 2, tre distinte lettere corrispondenti ad altrettante soglie (differenziate) di rilevanza penale, con pene (principali ed accessorie) che sono state progressivamente elevate a seconda delle fasce d'appartenenza. Contestualmente l'autonomo reato di rifiuto di sottoporsi all'esame alcolimetrico (art.186, comma 7) è stato decriminalizzato e trasformato in mero illecito amministrativo, sia pure gravemente sanzionato (da 2500 a 10000 Euro)⁴. Con la l. 29 luglio 2010, n. 120 sono stati, poi, nuovamente modificati gli artt. 186 e 187 e aggiunto l'art. 186 bis relativo agli infraventunenni, neopatentati, guidatori professionali.

anni, l'età più bassa nell'Unione Europea (media EU 14,5 anni).

⁴ Marinucci, "Prime riflessioni sul decreto legge 3 agosto 2007, n.117, coordinato con la legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160, recante 'Disp. urg. modificative c.d.s. per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione'", in www.altalex.com.

Ora, comunemente si ritiene che l'abuso di alcol costituisca un problema minore rispetto a quello della droga, eppure l'alcol uccide molto di più della droga, è più insidioso ed è facilmente alla portata di tutti. Per molti, in particolare fra i giovani, bere un bicchiere con gli amici unisce e aiuta a "fare gruppo"⁵. Bastano, però, due bicchieri di vino o due bicchierini di liquore per raggiungere lo stato di ebbrezza.

Allarmante è il fenomeno delle stragi del sabato sera: nell'anno 2000, gli incidenti stradali hanno causato 8000 decessi, 170000 ricoveri, 600000 prestazioni di pronto soccorso e 20000 invalidità permanenti.⁶ All'alcol è dovuta circa la metà dei decessi conseguenti ad incidenti stradali, che rappresentano la prima causa di morte per gli uomini al di sotto dei 40 anni; e l'alcool è anche causa del 50% degli incidenti con conseguenze non fatali.

Risulta pertanto evidente che il consumo eccessivo di bevande alcoliche è un problema di importanza rilevante, per la mortalità e per i danni derivanti da incidenti stradali. Secondo dati statistici forniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, in Italia il consumo di bevande alcoliche è tra i più elevati, vi sono circa 33 milioni di bevitori, di cui 1 milione e mezzo alcolisti e 4 milioni considerati "problematici", con un costo sociale valutabile intorno al 5-6 per cento del Pil⁷.

Nonostante lo Stato abbia il dovere di salvaguardare le vittime che si ritrovano coinvolte in incidenti stradali, spesso molto gravi, dovuti alla guida in stato di ebbrezza, nel nostro Paese non esiste una vera e propria opera di

⁵ Eurobarometer, 2002.

⁶ Piano Sanitario Nazionale 2003-2005.

⁷ OMS e National Institute of Health.

informazione, fatta eccezione per rare iniziative che si sono andate sviluppando negli ultimi anni. Presso alcune Regioni è stato affrontato il problema della tossicodipendenza da alcool e la Regione Lombardia, con la Legge 18 maggio 1990 n. 62, ha emanato norme di prevenzione per la cura e la riabilitazione delle tossicodipendenze da alcool, tenendo conto dei seguenti aspetti: a) il diffondersi dell'alcoolismo tra i giovani; b) la mancanza di norme adeguate per raggiungere l'obiettivo fissato dall'O.M.S. ad Alma Ata con la riduzione di almeno il 20% delle bevande alcoliche; c) l'introduzione di misure restrittive delle bevande alcoliche nei luoghi a maggior rischio (discoteche, centri giovani, luoghi di cura). Anche l'Emilia-Romagna, tramite interventi nella scuola, nel mondo del lavoro e nelle carceri, ha cercato così di svolgere un'azione di prevenzione di tipo capillare⁸, ha intrapreso una campagna promuovendo un progetto di intervento per le tossicodipendenze e per l'alcoolismo legato spesso ad altri problemi sociali come quelli coniugali (per esempio: maltrattamenti in famiglia), lavorativi (assenteismo), ed economici oltre che a sofferenze personali e familiari.

2.Sicurezza e circolazione stradale: la recente evoluzione normativa.

L'approfondimento riguarda soprattutto le diverse tipologie di sanzioni (penale/amministrativa) introdotte all'interno di singole fattispecie e il problema della loro congruità rispetto ai principi cardine dell'intero ordinamento normativo.

Vi è da sottolineare in proposito che l'attività istituzionale svolta dall'Unione Europea per

⁸ Morelli F., "La guida in stato di ebbrezza alla luce della recente evoluzione normativa e giurisprudenziale", in *Guida al diritto*, 2009, pp. 72-75.

quanto riguarda la tematica della circolazione stradale non ha ommesso di effettuare approfondimenti e collegamenti tra l'assunzione di alcool e il verificarsi di incidenti stradali e al fine di frenare queste stragi ha proposto sanzioni di forte effetto repressivo⁹.

Anche in Italia si è assistito ad un proliferare di interventi legislativi volti allo stesso fine, ma non sempre sono risultati soddisfacenti a causa della loro frammentarietà e disomogeneità¹⁰.

In effetti nonostante l'importanza dell'obiettivo perseguito, i vari provvedimenti, spesso, sono stati adottati in modo quasi sperimentale tanto che quando non sono stati raggiunti i risultati sperati, si è proceduto a dei veri e propri *retro marcia*. Ne sono un esempio la stessa competenza dell'autorità giudiziaria, passata dal Tribunale monocratico al Giudice di pace penale e nuovamente restituita al Tribunale dall'art.5, comma 1, del d.l. 27 giugno 2003, n.151, conv. in l. 1° agosto 2003, n.214¹¹, o il rifiuto da parte del conducente di sottoporsi all'accertamento, trasformato da reato ad illecito amministrativo e viceversa.

Il frutto di questa "altalena" normativa è una disciplina che, sotto molteplici profili, subisce critiche di vario genere, suscitando non poche difficoltà ed incertezze procedurali negli operatori che devono applicarla e, ancor più, nei cittadini chiamati a rispettarla.

⁹ Vedi anche Libro bianco adottato dalla Commissione Europea il 12 settembre 2001.

¹⁰ Vedi www.altalex.it. Dal 1 gennaio 1993 si sono succeduti quasi 60 interventi normativi che hanno cambiato radicalmente il codice della strada (ricordiamo tra gli altri il d.lgs. 274/2000; il D.L. 92/2008; la l. 94/2009) concernenti in particolare la funzione delle sanzioni e la loro natura.

¹¹ Manca G., "Responsabilità civile e previdenza", in *Dig. pen.*, agg., II, Torino, 2004, pp. 56 e ss.

La Legge 29 luglio 2010, n. 120¹² è solo l'ultima, in ordine di tempo, delle tante modifiche subite dal codice della strada (d.lgs.30 aprile 1992, n.285). Volta principalmente alla modifica degli articoli 186¹³ e 187¹⁴,

¹² Volendo schematizzare - per semplicità - riassumiamo di seguito le novità più importanti introdotte dall'ultima modifica al codice della strada operata attraverso la l.120/2010:

a. Niente alcol per i neopatentati e i conducenti professionali, precisamente divieto assoluto di bere per i giovani in possesso della patente di guida da meno di tre anni e per tutti coloro che sono al volante per motivi di lavoro (tassisti, autisti, camionisti,...), ex art. 186 -bis c.d.s.

b. Nuovi test antidroga sulla saliva, ex art. 187 c.d.s.

c. Maggiori controlli su chi produce, commercializza e truffa le minicar

d. Aumentano le sanzioni e arriva il divieto per la vendita di alcolici nei locali pubblici dalle 3 alle 6 del mattino

e. I proventi degli autovelox saranno suddivisi: 50% al comune e 50% all'ente proprietario

f. Per chi va in bicicletta: casco obbligatorio ai minori dei 14 anni.

¹³ Art. 186 c.d.s.

1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a 2000,00 (prima della l.120/2010 era *l'ammenda da Euro 500 a Euro 2000*), qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi/litro (g/l). All'accertamento della violazione (prima della l. 120/2010 era *del reato*) consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l'ammenda da Euro 800,00 a Euro 3200,00 e l'arresto fino a sei mesi (prima della l.120/2010 era *da tre mesi ad un anno*), qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l'ammenda da Euro 1500,00 a Euro 6000,00, l'arresto da tre mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. La patente di

guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'art. 186 bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni (prima della l. 120/2010 era *90 gg.*), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito (prima della l. 120/2010 era *reato*)....

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

.....

2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

.....

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

.....

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo ... salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis (2c), il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che

deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito delle visita medica di cui al comma 8.

9-bis Al di fuori dai casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di una attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250,00 euro al giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostitutiva e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta (comma aggiunto dall'art. 33 l.120/2010).

¹⁴ Art. 187 c.d.s. "Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti".

nonché all'introduzione dell'art. 186 bis riguardante la "guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventun anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose" e le modifiche riguardanti l'apparato sanzionatorio con particolare riferimento alle sanzioni penali e amministrative (vedi confisca).

Tre sono gli inquadramenti a cui ci troviamo di fronte: il c.d. amministrativo, il penale e il misto.

Iniziando dalla depenalizzazione prevista dal codice della strada, bisogna dire che si è depenalizzato, a partire dal d.lgs 30 dicembre 1999, n. 507, "tutto quanto" per poi ritornare a reinserire nel codice le ipotesi criminose. Se con il d.lgs 274/2000 si era attribuita la competenza in materia al giudice di pace, nel 2003 con la l. 72/2003 (modifiche all'art. 189) si torna ad attribuire la competenza al tribunale e con la l. 214/2003 si sostituiscono gli artt. 186-187 ripristinando i reati. La l. 160/2007 riconferma ancora la competenza del tribunale come pure la l. 94/2009.

Al giudice di pace spetta sempre la competenza per le lesioni colpose derivanti dalla violazione del codice della strada, mentre per le ipotesi previste dagli artt. 186 e 187 la competenza spetta al tribunale in composizione monocratica.

Oggi, con l'introduzione della l.120/2010 si è giunti alla depenalizzazione per la *prima fascia* (tasso alcolemico da 0.5 gr per litro a 0,8g/l ex art. 186, c.2, lett. a) con il passaggio dalla sanzione penale a quella amministrativa e alla recrudescenza della terza fascia riguardante il tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l., resta immutata la seconda fascia.

Forti di quanto confermato anche dalla Corte di Cassazione¹, le fasce individuano delle ipotesi incriminatrici, tra loro alternative e in posizione crescente di gravità, previste alle lettere a), b) e c) dell'art. 186.

Il puro amministrativo (di cui un esempio è dato dal sistema a punti, ex art.126 bis c.d.s.) è, allora, il risultato della depenalizzazione spinta dalla necessità di rendere il sistema sanzionatorio del codice della strada più duttile rispetto alla situazione reale. In effetti la sanzione penale rappresenta la massima sanzione che lo Stato possa infliggere, ma proprio per questo suo carattere afflittivo richiede una serie di accorgimenti procedurali volti a garantire i diritti del consociato che spesso non si associano al gran numero di infrazioni legate alla circolazione stradale. Ecco perché l'individuazione di sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie invece di quelle penali.

Tuttavia la grave situazione legata soprattutto alle stragi del sabato sera hanno portato alla ripenalizzazione: l'inquadramento penale risulta, così, collegato soprattutto alla ricriminalizzazione e alla necessità di far sentire il controllo dello Stato sul territorio.

Infine il modello misto di sanzioni penali e amministrative. Il riferimento va a quei reati (per esempio l'art. 186 c.2. l. c. c.d.s.) in cui una parte delle sanzioni previste "diventano" (l.120/2010) amministrative. In questo caso l'interprete attento potrebbe ritenere, però, di trovarsi di fronte anche ad un caso di "truffa delle etichette" legata inevitabilmente al problema dei rischi di legittimità costituzionale.

¹ Cass. Pen., sez. IV, 28 ottobre 2008, n. 43313; Cass. Pen. sez. IV, 5 dicembre 2008, n. 6210.

Il riformato art.186 “Guida sotto l’influenza dell’alcol”, insieme al nuovo art. 186-bis e all’art. 187 c.d.s, ha, infatti, posto molte problematiche giuridiche circa la struttura della norma, la natura delle sanzioni (il riferimento va alla confisca), le modalità di accertamento dell’illecito e di rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti regolamentari.² Il suddetto articolo dispone che è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, chi guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico rilevato da 0,5 a 0,8 g/l.), ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con una sanzione amministrativa da 500,00 a 2000,00 euro, mentre prima dell’entrata in vigore della l.120/2010 la pena era quella dell’ammenda³.

Un’altra modifica interessante è sicuramente quella prevista alla l.c) riguardante la natura della confisca del veicolo. Se prima della l.120/2010 la confisca aveva natura penale ora si ritiene di natura amministrativa. Questo intervento di modifica, effettuato dalla l.120/2010, ha dato vita a contrastanti decisioni giurisprudenziali sulla natura del sequestro e della confisca conseguenti l’accertamento del reato. Alcuni Tribunali, come quello di Roma – pronuncia del 16/09/2010 - hanno ritenuto, anche in forza di una sentenza della Corte di Cassazione 196/2010, che la

² Vedi anche *Cass. Pen. Sez. IV*, 2 luglio 1997, n. 4639.

³ Per quanto riguarda, in particolare, l’art. 186 c.2, l.a) una recente pronuncia della Corte di Cassazione 3 novembre, 2010, n. 38692, ha – in forza della riforma – dichiarato che i soggetti che non sono stati condannati per ebbrezza tra 0,5/0,8 g/l con pronuncia definitiva devono essere prosciolti e non può loro essere applicata la nuova sanzione amministrativa per l’intervenuta “abolitio criminis”. Questo comporta l’emissione di un provvedimento giurisdizionale di proscioglimento perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. In considerazione del principio di legalità e di irretroattività (ex art. 2 c.p.), il Collegio non ha poi

confisca conseguente all’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza sia sanzione amministrativa⁴.

Se questa è una posizione, per contro, il Tribunale di Brescia, 23/09/2010, ha sostenuto che la confisca debba ritenersi comunque sanzione penale accessoria, in considerazione del fatto che la confisca è disposta con sentenza di condanna o di applicazione della pena (art.186 c.2 l.c) e “che le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2 bis si applicano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti” (186 c.2. quater) che quella che la confisca del veicolo può essere revocata dal giudice penale, a seguito dell’esito positivo del lavoro di pubblica utilità (186 c.9. bis⁵) e della pronuncia di estinzione del reato, il che indicherebbe che la confisca prevista dall’art. 186 c.2. l.c. conserva tutti i caratteri della sanzione penale accessoria e non amministrativa.

ritenuto di dover trasmettere gli atti all’autorità amministrativa competente.

⁴ Per quanto concerne la natura della confisca la l. 120/2010 ha chiarito, ex art. 224 ter c.d.s., come la confisca sia una sanzione amministrativa e non una misura di sicurezza (tale modifica ha risposto alla richiesta della Corte Costituzionale, sentenza 4 giugno 2010, n. 196, che dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 186, c. 2, l. c) nella parte in cui considerava di fatto la confisca come una vera e propria sanzione, vista la specifica finalità di repressione dell’illecito). In questo modo si è venuta a realizzare una situazione particolare poiché l’art. 186 l.c) non si sarebbe trasformato da illecito penale in amministrativo, trasformandosi solo la sanzione da accessoria, precedentemente penale, in amministrativa.

⁵ L’art. 186 presenta - poi - anche un nuovo comma il 9 - bis che introduce, al posto della pena detentiva e pecuniaria, la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (di cui all’art. 54 d.lgs. 274/2000), quale prestazione di attività non retribuita, (fatta eccezione in cui la guida in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente stradale) disposta ad iniziativa del giudice. La nuova sanzione, però, può sostituire la pena solo una volta (no recidivi).

Uno specifico regime viene infine previsto per gli infravetunenni, neopatentati e guidatori professionali (art. 186 – bis c.d.s.). L'articolo vuole colpire specifiche categorie solo per la pura assunzione di sostanze alcoliche, anche sotto le soglie ordinarie previste dalla legge.

Le categorie a cui ci si riferisce sono:

- I conducenti di età inferiore a ventun anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B
- I conducenti che esercitano l'attività di trasporto delle persone di cui agli artt. 85,86, 87
- I conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose di cui agli artt. 88,89,90
- I conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5, t., di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t. di autobus e altri autoveicoli destinati a trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore ad otto, nonché gli autoarticolati e gli autosnodati.

Per queste categorie le sanzioni penali previste dall'art. 186 c.2⁶, lett. b) e c) – seconda e terza fascia – sono state aumentate da un terzo alla metà [la sanzione amministrativa prevista per la terza fascia vede solo l'aumento di un terzo] (c. 3). Le eventuali circostanze attenuanti concorrenti con tali aggravanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena operano sulla stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante (c. 4).

⁶ Potetti D., "Il nuovo art.186, commi 2 e 2 bis, C. strad.", in *Cass. pen.*, fasc. 7-8, 2008, pp. 2986- 2997.

Fatto salvo il caso in cui il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento tecnico per la verifica del tasso alcol emico (illecito penale) il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, l.c) del medesimo articolo aumentate da un terzo alla metà (comma 6).

3. Le questioni sorte intorno all'art.186⁷.

L'innovazione più significativa introdotta dall'art. 186 comma 2 è rappresentata dall'individuazione di tre fattispecie diverse, collegate a tre steps punitivi (che coinvolgono sia il piano penale che amministrativo), legati al crescente tasso alcolemico accertato.

Intorno a questo riformato comma 2 sono sorte, però, spinose questioni di tipo applicativo.

Secondo una prima interpretazione, considerato che la norma incriminatrice utilizza l'espressione "qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore...ai livelli previsti", si dovrebbe ritenere che lo stato di ebbrezza debba necessariamente essere accertato e misurato coi mezzi previsti dal codice della strada, ossia con l'etilometro o con mezzi ancora più precisi, come l'esame del sangue. In assenza di tali verifiche strumentali non sarebbe possibile valutare il superamento del tasso alcolemico consentito e dunque, si dovrebbe assolvere il conducente per carenza di prova sull'elemento materiale del reato.⁸ Tuttavia, l'ultimo intervento normativo non è riuscito a risolvere i dubbi interpretativi, sia perché anche l'art. 186 C. d. s. continua ad utilizzare

⁷ Potetti D., "Questioni in tema di nuovo art. 186 c. strad.", in *Cass. Pen.*, 2008, pp. 3816-3830.

⁸ Dies R., "La nuova disciplina della guida in stato di ebbrezza. Problemi interpretativi e di accertamento in concreto", in *Resp. Civ. e previd.*, 2008, pp. 969- 992.

l'espressione "qualora sia stato accertato..", sia perché il comma 6 del novellato articolo non fa riferimento al tipo di accertamento da utilizzare da parte dei verbalizzanti e neppure agli accertamenti preliminari previsti dal comma 3, bensì solo a quelli effettuati ai sensi dei commi 4 e 5, cioè svolti attraverso il ricorso a strumenti e procedure determinati dal regolamento e a quelli effettuati presso una struttura sanitaria.

Alle medesime conclusioni deve giungersi avendo riguardo all'art. 379 del regolamento di attuazione / esecuzione del codice della strada che disciplina le modalità di accertamento, prevedendo che esso "si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata, la concentrazione alcolemica corrisponda o superi 0,5 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza". La norma in questione, pertanto, da un lato non considera esaustivo neppure l'accertamento con l'etilometro, tanto da prevedere la necessità di procedere ad accertamenti scientificamente più attendibili, quali l'esame del sangue ad opera delle strutture sanitarie, in caso di incidente (art. 186, co. 5, modificato dalla l.120/2010) e, dall'altro, comunque, impone agli agenti operatori di indicare "le circostanze sintomatiche dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida" (art. 379, co. 2 reg.) e ciò, sia nel caso in cui si sia comunque proceduto all'accertamento con l'etilometro sia nel caso in cui l'interessato si sia rifiutato di sottoporsi alla prova. Questa norma, rimasta immutata a seguito della riforma, mostra come per il legislatore lo stato di ebbrezza possa essere accertato, anche in assenza di misurazione,

appunto attraverso le c.d. circostanze sintomatiche⁹. L'accertamento effettuato dalla polizia sulla base dei dati sintomatici è compatibile con il disposto dell'articolo 354, comma 3, del c. p. p. che conferisce, in caso di urgenza, il potere agli ufficiali di polizia giudiziaria di compiere i necessari accertamenti e rilievi sulla persona del soggetto, senza violare l'art. 32 della Costituzione.

La norma attualmente in vigore rende facoltativi gli accertamenti strumentali da parte degli agenti: il comma 3, infatti, prevede che gli organi di Polizia stradale, secondo le direttive del Ministero dell'Interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, "possono" sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi e non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, e quindi, in presenza di esito positivo, hanno la "facoltà" di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento, anche accompagnando l'interessato presso il più vicino ufficio o comando (art. 186, c. 4).

E' inoltre opportuno sottolineare che il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool da qualsiasi elemento sintomatico (alterazione della deambulazione, alito fortemente vinoso, andatura barcollante, movimenti grossolani, linguaggio pastoso, ecc.), così come può disattendere l'esito fornito dall'etilometro, sempre che fornisca del suo convincimento una motivazione logica ed esauriente.

Tuttavia, la Cassazione non ha mancato di osservare come "occorre che gli elementi

⁹ De Bellis M., "Guida in stato di ebbrezza: bastano i soli indici sintomatici per la condanna?", in *Arch. Giur. circ. e sin. strad.*, 2008, pp. 833-900.

sintomatici di tale stato siano significativi, al di là di ogni ragionevole dubbio, di un'assunzione di bevande alcoliche in quantità tale che si possa affermare il superamento della soglia prevista dalla legge, non bastando a riguardo l'esistenza di elementi sintomatici di significato ambiguo".¹⁰ Il riferimento è ad un caso in cui gli elementi sintomatici evidenziati dalla testimonianza dell'agente operante erano limitati, da un lato, al fatto che l'imputato "non sembrava molto in sé", elemento questo non necessariamente riferibile all'uso di bevande alcoliche e, dall'altro all'"alito vinoso", elemento riconducibile all'uso di bevande alcoliche ma non necessariamente in quantità tali da consentire l'accertamento, oltre ogni ragionevole dubbio, del superamento della soglia penalmente rilevante. Al riguardo deve peraltro aggiungersi che la giurisprudenza di legittimità di recente ha chiarito come la possibilità per il Giudice di avvalersi, ai fini dell'affermazione della sussistenza dello stato di ebbrezza, delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori, va circoscritta alla fattispecie meno grave (quella di cui all'art. 186, comma 2, lett. a), imponendosi per le altre ipotesi l'accertamento tecnico del livello effettivo di alcool nel sangue.

3.1. La qualificazione dello stato di ebbrezza e gli effetti sulla capacità di guida.

L'ubriachezza può essere definita come "uno stato di ebbrezza acuto, momentaneo ed episodico causato dall'alcol"¹¹. Vi è da dire in proposito che per dichiarare un soggetto imputabile, ex art. 85 c.p. e ss., l'ubriachezza deve espressamente

¹⁰ Cass. pen. Sez. V, 13.07.2005, nr. 36922.

collegarsi solo ad uno stato di instabilità emotiva collegata a problematiche psico-motorie o a uno stato confusionale con diminuzione – ma non esclusione - delle capacità di attenzione e volontà¹².

Gli effetti dell'ingestione di sostanze alcoliche variano inoltre da soggetto a soggetto, essendo strettamente connessi alla corporatura, alla tolleranza individuale, al metabolismo, al tipo di sostanza alcolica ingerita ed alle sue modalità di assunzione¹³. E' per questo che i parametri di riferimento adottati dal legislatore per valutare lo stato di ebbrezza non si basano sulla quantità di alcool assunta, ma si riferiscono alla quantità assorbita dal sangue (g/l). La Commissione delle Comunità Europee si è soffermata, con il provvedimento n. 2001/115/CE del 17 gennaio 2001 valido per tutti gli Stati membri, sulla individuazione di un minimo e di un massimo del tasso alcolemico, nonché sull'adozione di un test dell'aria espirata volto a valutare il tasso stesso.¹⁴ Il legislatore italiano ha recepito tali indicazioni con il decreto legge 20 giugno 2002, n. 121 convertito nella legge 1 agosto 2002, n. 168 rubricata "*Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale*", in cui si è prevista la riduzione del tasso massimo di alcolemia consentito, portandolo da 0.8 g/l agli attuali 0.5 g/l. Modifica indotta da studi condotti dalla medicina legale e dalla tossicologia forense, che hanno dimostrato gli effetti dell'alcol sull'individuo alla guida. Più precisamente, la

¹¹ Definizione ripresa da Puccini C., *Istituzioni di Medicina legale*, Casa editrice ambrosiana, Milano, 1984.

¹² *Ibidem*.

¹³ Società Italiana di Alcoologia, 2007.

¹⁴ Passione M., "L'accertamento dello stato di ebbrezza per il conducente del veicolo", in *Giur. di merito*, fasc. 5, 2008, pp. 1395-1398.

letteratura scientifica ha dimostrato come al raggiungimento di un tasso di alcoemia pari a 0,2 g/l consegue una maggiore socievolezza ed espansività; al superamento dei 0,5 g/l una diminuzione dei freni inibitori per azione sulla corteccia cerebrale, disinibizione, euforia; ad un tasso compreso tra 0,8 e 1,2 g/l si verifica una vera e propria azione depressiva sui centri motori, perdita di autocontrollo e disturbi dell'equilibrio; ed infine, ad un tasso uguale o superiore a 1,5 g/l si può parlare di vera e propria ubriachezza, con gravi ripercussioni sulle condizioni psico-fisiche del conducente.¹⁵ Nel tentativo di arginare le stragi del sabato sera e contenere l'aumento del numero delle vittime di incidenti stradali si è poi provveduto, con D.L. 3 agosto 2007, n. 117 convertito con modificazioni dalla Legge 2 ottobre 2007, n. 160, ad introdurre un elemento di straordinaria novità ed importanza, rappresentato dalla previsione di tre fasce di ebbrezza alcolica, cui corrispondono conseguenze sanzionatorie diverse in relazione al tasso di concentrazione etilica accertato. A seguito delle modifiche apportate dal decreto legge 92/2008 e dalla successiva legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125 la suddetta previsione è parte integrante del riformato art.186 c. d. s., essendo stata introdotta al comma 2.¹⁶ L'istituzione dei tre "gradi di intensità della violazione" e dei corrispondenti altrettanti tipi di punizioni ha parzialmente adeguato la legislazione italiana agli obblighi comunitari, anche in conseguenza di una presa d'atto dei pericoli connessi all'abuso di bevande alcoliche, tra i quali non solo una minore abilità

¹⁵ Relazione sullo stato sanitario del paese 2005-2006. Ministero della Salute.

¹⁶ Potetti D., "Il nuovo art.186, commi 2 e 2 bis, C.strad.", in *Cass. Pen.*, fasc. 7-8, 2008, pp. 2986-2997.

alla guida dovuta ad un rallentamento dei riflessi, quanto soprattutto alla tendenza a guidare a velocità più sostenuta, effetti che si verificano anche a bassi tassi alcolemici ed in assenza di segni clinici evidenti.

E a tal proposito, la risoluzione del Parlamento europeo del dicembre 2007, considera indispensabile l'adozione di un livello zero per tutti i minori di 21 anni e per quanti hanno una relativa inesperienza alla guida (ora introdotto all'art. 186 bis c.d.s).¹⁷ La stessa risoluzione, tuttavia, sollecita anche l'adozione di altre misure come: - promuovere un sostanziale aumento dei controlli del tasso di alcoemia e affrontare la notevole disparità delle normative tra Stati membri, mirando a una convergenza della frequenza dei controlli nonché allo scambio delle migliori pratiche per quanto riguarda i luoghi in cui i controlli devono essere effettuati; - promuovere sanzioni più severe per la guida in stato di ebbrezza, come la sospensione prolungata della patente di guida; - tenendo presente che alcuni cibi preparati potrebbero contenere tracce di alcool, promuovere la fissazione di un livello massimo di alcoemia pari allo zero per mille per i conducenti di un mezzo di trasporto che richieda una patente di guida di categoria A o B; - i conducenti di un mezzo di trasporto che richieda una patente di guida di categoria superiore; - tutti gli autisti professionisti.

3.2. Confronto con la disciplina dell'art. 688 c. p.

Esiste una stretta connessione fra ebbrezza ed ubriachezza, ossia, rispettivamente, fra l'articolo 186 del Codice della strada e l'articolo 688 del Codice penale.

¹⁷ Osservatorio nazionale alcool (Cnesps - Iss), 2007.

Così recita l'art. 688 c. p.: Ubriachezza.- Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 51 euro a 309 euro. La pena è dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o la incolumità individuale. La pena è aumentata se la ubriachezza è abituale.

E' difficile stabilire, stante anche le incertezze su tali definizioni della stessa letteratura medico-legale, la soglia tra i diversi stati di ebbrezza e di ubriachezza. La medicina legale ritiene, in prevalenza, che si sia in presenza dello stato di ebbrezza alcolica quando la concentrazione di alcool etilico nel sangue sia compresa tra uno e due milligrammi, mentre al di sopra di tali concentrazioni il soggetto si considera in stato di ubriachezza. Per la dottrina medico-legale l'ubriachezza è uno stato di ebbrezza acuto, momentaneo ed episodico, causato dall'alcool (tasso da 1,5 a 3 per milligrammo) che ha quale conseguenza la diminuzione dell'attenzione e l'annebbiamento della coscienza. Infatti con il termine ebbrezza si intende, in generale, l'obnubilamento transitorio delle facoltà mentali del soggetto, provocato da una quantità eccessiva di alcool, manifestatesi in forma di esaltazione o di stordimento; tuttavia essa può riferirsi, oltre che all'assunzione di bevande alcoliche, anche a sostanze stupefacenti o a particolari stati emotivi quali stato di prostrazione, gioia, allegria.

Mentre per ubriachezza, che a differenza dell'ebbrezza è sempre collegata all'uso di alcool etilico, ragion per cui manifesta un'intensità dell'alterazione psicofisica più grave, si intende la

temporanea alterazione mentale conseguente ad intossicazione per abuso di alcool che si manifesta con il difetto della capacità di coscienza e spesso in forma molesta. L'ubriachezza costituisce pertanto uno stato più avanzato dell'ebbrezza; quindi la comprende ed assorbe in sé dal punto di vista clinico¹⁸. Dunque sia nello stato di ebbrezza per uso di alcool che nello stato di ubriachezza si manifestano delle perturbazioni della coscienza. Tuttavia, lo stato di ebbrezza non sempre è facilmente rilevabile dall'esterno, sia per la diversa tolleranza individuale che per l'obiettivo difficoltà del suo accertamento nell'immediatezza del sinistro, in mancanza dell'etilometro; ecco perché, al fine dell'accertamento di tale stato, è sufficiente che venga a mancare la prontezza di riflessi o la possibilità di valutazione della circolazione che costituiscono elementi indispensabili per la sicurezza della guida. Invece, perché il conducente possa essere imputato del più grave reato di ubriachezza (art. 688 c. p.), occorre che la stessa sia manifesta, cioè di intensità tale che tutti possano avvedersene. Indici di tale situazione sono manifestazioni scomposte che possono consistere in atti o parole, diminuita facoltà di autocontrollo o scomposta condotta di guida (per esempio a zig-zag). Solo in simile caso risulta integra la fattispecie di cui all'art. 688 cod. pen.; ne consegue che qualora l'imputato venga trovato dai sanitari del pronto soccorso ospedaliero in stato di ebbrezza alcolica acuta e non si rinvengano altre forme che siano idonee a dimostrare lo stato di ubriachezza dell'interessato, non sussiste il reato previsto dalla norma sopra

¹⁸ Frati P., Frolidi R., Tassoni G., Zampi M., "Considerazioni medico-legali sulla guida sotto l'influenza di alcool", in *Riv. giur. circ. e trasp.*, 2009, pp. 239-243.

indicata¹⁹. Il reato di cui all'art. 688 cod. pen. deve ritenersi pienamente sussistente laddove il comportamento in pubblico del soggetto denunci inequivocabilmente uno stato di manifesta ubriachezza, tale da essere facilmente percepita da chiunque, come nel caso in cui lo stesso presenti un alito fortemente alcolico, abbia un'andatura barcollante e presenti una pronuncia incerta e balbettante.²⁰

Inoltre, ai fini della sussistenza del reato di ubriachezza non è necessario che lo stato del soggetto sia constatato da agenti di polizia giudiziaria, ma è sufficiente che sia rilevato "de visu" in luogo pubblico o aperto al pubblico anche da privati cittadini.

In definitiva, chi guida in stato di ebbrezza, che non raggiunge l'ubriachezza e questa non sia manifesta, può essere perseguito solo per la violazione di cui all'articolo 186 C. d. s., ma non per l'articolo 688 c.p., vista la diversità degli interessi tutelati.

Infatti, la norma contenuta nel codice penale ha lo scopo di proteggere la tranquillità dei consociati, sanzionando penalmente quelle pubbliche manifestazioni esteriori considerate dal legislatore come sconvenienti; in buona sostanza l'art. 688 mira alla tutela dell'ordine pubblico. Mentre, con la previsione del Codice della strada, si vuole garantire la sicurezza della circolazione sulle strade e l'incolumità di chi vi si trova. Inoltre, l'art. 186 Cod. Strad., punendo la semplice "ebbrezza", ha una portata ben più ampia rispetto all'art. 688 Cod. pen., che prende in considerazione soltanto le alterazioni più gravi

della sfera mentale conseguenti all'uso di sostanze alcoliche.²¹

Quanto al rapporto tra l'art. 186 e l'art. 187 c.d.s. si può affermare che avendo le due fattispecie contravvenzionali un diverso ambito di applicazione, quando un soggetto si pone alla guida sotto l'effetto di entrambe le sostanze si avrà concorso di reati con cumulo materiale (Cass. pen. sez. IV, 7 dicembre 2005, n. 11367).

3.3. L'opposizione all'accertamento.

Con la modifica dell'art. 186 c. 7 C. d. s. attuata dall'art. 4 D. L. 23 maggio 2008, n.92, è stato reintrodotta il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5.

Il reato era stato depenalizzato e così trasformato in illecito amministrativo dalla L. 2.10.2007 n. 160. La normativa previgente puniva così il rifiuto di sottoporsi all'accertamento con una importante sanzione amministrativa compresa tra Euro 2.500,00 ed Euro 10.000,00, o tra Euro 3.000,00 ed Euro 12.000,00 nel caso in cui la violazione fosse stata commessa a seguito di un sinistro stradale. Tuttavia, solo a pochi mesi dall'intervenuta depenalizzazione, l'inefficacia della sanzione amministrativa ha indotto il legislatore ad una vera e propria *retro marcia* attraverso la reintroduzione del reato di rifiuto di sottoporsi al test con l'etilometro. La nuova norma stabilisce che a chi si rifiuta di sottoporsi all'accertamento debba applicarsi la stessa pena prevista dal comma 2, lettera c), come se venisse accertato un valore pari ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. Il conducente sarà così punito con l'ammenda da Euro 1.500 a

¹⁹ Cass. pen., sez. IV, 18 giugno 1985, n. 6096.

²⁰ Cass. pen., sez. IV, 27 giugno 1986, n. 6336.

²¹ Cozzi F., "Le nuove disposizioni penali in materia di circolazione stradale", in *Dir. pen. proc.*, 2008, pp. 150-169.

Euro 6.000, l'arresto da tre mesi ad un anno, ed eventualmente alla sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Il reato in esame, art. 186 C. d. s., c. 7, deve ritenersi consumato al momento della manifestazione del rifiuto, indipendentemente dalle ragioni dello stesso e anche quando il conducente abbia ammesso di trovarsi in stato di ebbrezza, poichè l'ammissione a priori non esclude la necessità dell'esame clinico²². Occorre poi che la richiesta di accertamento da parte dei verbalizzanti sia legittima e conforme ai criteri stabiliti dall'art. 186 C. d. s., con particolare riferimento al rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica del soggetto sottoposto a controllo. A tale ultimo riguardo, delicati problemi si pongono con riferimento al prelievo ematico coattivo o, più in generale, alla necessità del consenso da parte del conducente coinvolto in incidenti stradali e

sottoposto alle cure mediche a seguito delle lesioni riportate²³.

Se da un lato la Polizia Stradale ha la possibilità di richiedere, ex art.186 c.5 C.d.s. l'accertamento del tasso alcolemico da parte delle strutture sanitarie per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, senza precisare se tale accertamento sia subordinato al consenso dell'interessato, dall'altro la Costituzione tutela ex artt. 13 e 32 l'inviolabilità della libertà personale e la libertà di scegliere se sottoporsi o meno ad un trattamento sanitario. La giurisprudenza è dovuta così intervenire in più occasioni per precisare come il prelievo ematico possa essere effettuato in assenza di consenso dell'interessato solo nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso e quando necessario ai fini sanitari. La misurazione del tasso alcolemico sarà, in questi casi, pienamente legittima e dunque utilizzabile ai fini probatori, indipendentemente dal consenso del soggetto sottoposto alle cure del personale sanitario²⁴.

Ora, al di fuori di particolari ipotesi, tassativamente previste, l'accertamento potrà avvenire solo previo consenso da parte dell'interessato, in assenza del quale i risultati ottenuti dovranno considerarsi illegittimamente acquisiti e quindi inutilizzabili ex art. 191 c. p. p., e potranno anche condurre a una eventuale responsabilità penale per lesioni personali o violenza privata a carico del personale medico che abbia eseguito il prelievo in violazione di legge. La facoltà di accompagnamento per gli accertamenti sanitari, previsto dal Codice della

²² *Cass. pen., sez. IV, 08 febbraio 2006, n. 26744*. Secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte l'ammissione di responsabilità dell'imputato non elimina l'interesse all'accertamento, non solo perché è proprio il risultato dell'esame clinico ad assumere valore probatorio preminente e necessario ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputato, ma anche perché esso rileva per la determinazione in concreto della pena da infliggere.

²³ Cerqua, "Guida sotto l'influenza dell'alcool, prelievo ematico e consenso dell'interessato", in *Giudice di pace*, 2007, pp. 168- 171.

²⁴ *Cass. pen., sez. IV, 09 dicembre 2004, n. 4862*.

Strada, si concretizza dunque esclusivamente nella possibilità, accordata all'organo di Polizia, di invitare il soggetto a sottoporsi al controllo sanitario, non rientrando quest'ultimo tra le misure restrittive della libertà personale; non è pertanto possibile disporre l'accompagnamento coattivo nel caso in cui la persona rifiuti di sottoporsi alle verifiche sanitarie, potendo tale rifiuto comportare solo l'applicabilità delle sanzioni previste dal comma 7 dell'art. 186 C. d. s.²⁵

In ogni caso, visto che di rifiuto si tratta, parte della giurisprudenza ritiene legittimamente valutato come elemento di prova integrativo il rifiuto ingiustificato dell'imputato di sottoporsi al prelievo necessario a fini di indagine, in quanto tale rifiuto può essere liberamente apprezzato dal giudice nella formazione del suo convincimento. Più in generale, il rifiuto del conducente di sottoporsi all'accertamento tecnico del suo eventuale stato di ebbrezza non osta al potere del giudice di ritenere esistente quello stesso stato di ebbrezza sulla base di indizi della più varia natura (come si è già visto), potendosi fare a meno dell'accertamento tecnico a fini di prova.²⁶

3.4. Strumenti e proposte per la determinazione dell'alcool nel sangue.

Se nel passato, in Italia, era molto difficile incorrere in un controllo, come rilevava una statistica del 1995, secondo la quale su 20.000.000 auto circolanti erano state fatte solo 34.000 rilevazioni²⁷, oggi la situazione è cambiata.

²⁵ Barni M., "Il dosaggio alcolemico è possibile anche senza il consenso", in *Riv. It. Med. Leg.*, 2007, pp. 270-273.

²⁶ Cozzi F., "Le nuove disposizioni penali in materia di circolazione stradale", in *Dir. pen. proc.*, 2008, pp. 150-169.

²⁷ ISTAT Indagine Multiscopo, 1995.

Attualmente, soprattutto in prossimità delle grandi discoteche, è facile trovare posti di controllo delle forze dell'ordine attrezzati con test antidroga e strumenti per accertare l'assunzione di alcool (sono 1 milione e mezzo i giovani che consumano alcool secondo modalità rischiose o dannose, non soltanto per se stessi)²⁸.

Il metodo più utilizzato dagli organi della Polizia stradale è quello mediante l'etilometro, un apparecchio che serve a determinare la percentuale di alcool presente nell'aria polmonare espirata (introdotto con il decreto legge 285 art. 186 del 30 aprile 1992 (ossia il decreto di attuazione del vigente codice della strada).

L' "alcoltest" costituisce atto di polizia giudiziaria, urgente e indifferibile, ex art. 354, comma 3, c. p. p., stante la naturale alterabilità e modificabilità degli "elementi" oggetto della predetta analisi²⁹. L'etilometro ha cambiato radicalmente il modo di misurare l'alcolemia: infatti prima di esso la quantità di alcool veniva misurata attraverso il prelievo del sangue, che, seppur attendibile al 100% , è una misura invasiva, scomoda e che non può essere effettuata in tempo reale, ad eccezione dei casi di trasporto al pronto soccorso in seguito ad incidente stradale. Bisogna tuttavia dire che la rilevazione effettuata dall'etilometro, anche se molto precisa, non è assoluta, cioè varia da individuo a individuo in base a molti fattori personali come ad esempio il metabolismo o la quantità di grasso.

Per poter misurare correttamente il livello di alcol, bisogna tenere in considerazione che l'alcol ingerito resta in circolo per molte ore (la

²⁸ Società italiana di alcoologia, 2008.

²⁹ Sturlese M. V., "Le recenti riforme al codice della strada. Analisi, riflessioni e primi spunti critici", in *Giudice di pace*, 2007, pp. 357-359.

diminuzione è pari a 10-15ml di alcool all'ora). La proprietà più importante dell'etanolo per cui può essere rilevato nell'espiazione è che quando il sangue contenente l'alcool attraversa la zona dei polmoni espelle mediante la respirazione parte di esso, che è sempre proporzionale alla quantità presente in quel momento nel sangue³⁰. Per questo motivo analizzando la quantità di alcool etilico espulso con la respirazione si può misurare il livello di alcolemia³¹. Tuttavia, oltre a non essere assoluto, l'accertamento effettuato mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata si è in più di un'occasione prestato ad essere oggetto di critiche e dubbi con riferimento alla reale attendibilità delle rilevazioni (solo per fare in esempio si avranno misurazioni falsate per eccesso se il test con l'etilometro viene eseguito entro 20 minuti dall'assunzione di alcool, infatti lo strumento misurerà non solo l'aria alveolare espirata, ma anche i vapori d'alcool presenti nel tratto orale-esofageo). Né vanno trascurate le condizioni fisiche del soggetto, potendo alcuni farmaci e talune patologie bronco polmonari alterare il rapporto esistente tra la concentrazione ematica di alcool e quella respiratoria. Infine, vi è la possibilità che il soggetto possa risultare positivo al test subito dopo aver fatto uso di determinati medicinali, colluttori, spray boccali, e persino dolciumi contenenti piccole quantità di liquore³².

³⁰ Castagna F., Ferrara D., Gennari M., Giorgetti R., Montisci M., "Alcool etilico nell'aria espirata. Comparazione BrAC/ BAC in una popolazione di conducenti", in *Riv. It. Med. Leg.*, 2006, pp. 1479-1498.

³¹ Cavassa M., "Guida in stato di ebbrezza: atti di accertamento", in *Dir. & Formaz.*, 2008, pp. 185-187.

³² Passione M., "L'accertamento dello stato di ebbrezza per il conducente del veicolo", in *Giurispr. di merito*, 2008, pp. 1395-1398. Da accertamenti effettuati dalla Polstrada di Rimini, è infatti emerso come ci siano attualmente in commercio ben 59 colluttori e 41 sciroppi a base alcolica, tendenzialmente idonei ad

A tal proposito, l'art. 379 del Regolamento di attuazione del nuovo C.d.S. prevede che la concentrazione etilica debba risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di cinque minuti; tuttavia, si ritiene che il predetto spazio di tempo richiesto dalla norma regolamentare sia da qualificarsi come intervallo minimo; pertanto, mentre risulta illegittimo l'esito della prova effettuato a distanza di meno di 5 minuti dalla prima, è invece da considerarsi lecito, oltre che auspicabile, che la seconda prova venga effettuata dopo un intervallo pari o superiore a 20 minuti, in modo da ridurre al minimo le possibilità di ottenere misurazioni fallaci. Oltre all'impiego dell'etilometro, il controllo può essere fatto anche attraverso la saliva ed in pochi minuti: in questo modo si può ottenere una misura indicativa dell'alcolemia, misura sufficiente per escludere l'esistenza di alcool nel sangue e, quindi, misura sufficiente per escludere la necessità di un ulteriore controllo. Il test della saliva è un test non invasivo che non richiede l'utilizzo di particolari attrezzature, perciò può essere utilizzato sulla strada, negli ambienti di lavoro, nei soccorsi; inoltre fornisce risultati veloci, attendibili e di facile uso.

Il sistema indicato si chiama sistema QED per la misura della concentrazione dell'etanolo nella saliva e si compone di un tampone di cotone per la

alterare il tasso alcolemico rilevato dall'etilometro. Sebbene tali sostanze contengano minime quantità di alcool, risultando così inidonee ad influire su una misurazione ematica, è tuttavia possibile che un test spirometrico eseguito nei minuti immediatamente successivi all'assunzione possa essere influenzato dai vapori d'alcool presenti nel tratto orale ed esofageo. Per evitare il rischio di ottenere risultati inattendibili, sarà dunque opportuno eseguire il test dopo circa 20 minuti dall'assunzione delle predette sostanze, in modo tale da ridurre al minimo il rischio di misurazioni fallaci

raccolta della saliva e di un apparato di misura³³. In realtà, anche tale tipo di accertamento, basandosi sull'analisi dell'aria alveolare espirata dal soggetto, può essere influenzata da più fattori; è quindi necessario valutare i risultati ottenuti, attribuendo al conducente il diritto di discolarsi fornendo prova del malfunzionamento dell'etilometro o comunque dell'inattendibilità delle risultanze del test cui è stato sottoposto. Altro strumento utilizzabile potrebbe essere, magari in futuro, il luminometro, messo a punto dal centro di ricerca e prevenzione di Berkley California mediante il quale l'apparecchio posto all'estremità di un microfono capta ogni enzima (la luciferasi sostanza prodotta anche dalle lucciole per innescare la reazione luminosa) e tanto più intensa è la luminosità quanto maggiore è la quantità di alcool volatile emessa con il respiro. Si avrà il buio se il guidatore non ha bevuto o lo ha fatto nei limiti previsti. La proposta è stata quella di posizionare questo luminometro all'entrata delle autostrade, per cui il guidatore in arrivo dovrebbe, oltre che premere un pulsante per ritirare uno scontrino, richiederlo con un comando vocale: in questo modo verrebbe eseguito un controllo sul traffico in entrata in autostrada di persone sotto l'effetto di bevande alcoliche e quindi non idonee alla guida³⁴.

Bibliografia.

- Barbera, “Guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica. Aspetti pratico-operativi e atti connessi”, in *Riv. giur. Pol. Loc.*, fasc. 6, 2008, pp. 773-800.

³³ Molfese F., “Guida in stato di ebbrezza. Alterazione psicofisica da alcool e farmaci”, in *Riv. Giur. Circ. e trasp.*, 2005 fasc. 2, pp. 179-180.

³⁴ Potetti D., “Procedure per l'accertamento dell'ebbrezza”, in *Cass. Pen.*, 2008 fasc. 10, pp. 3834-3847.

- Barni, “Il dosaggio alcolemico è possibile anche senza il consenso”, in *Riv. It. Med. Leg.*, 2007, pp. 270-273.
- Castagna, Ferrara, Gennari, Giorgetti, Montisci, “Alcool etilico nell'aria espirata. Comparazione BrAC/ BAC in una popolazione di conducenti”, in *Riv. It. Med. Leg.*, 2006, pp. 1479-1498.
- Cavassa, “Guida in stato di ebbrezza: atti di accertamento”, in *Dir. & Formaz.*, 2008, pp. 185-187.
- Cerqua, “Guida sotto l'influenza dell'alcool, prelievo ematico e consenso dell'interessato”, in *Giudice di pace*, 2007, pp. 168-171.
- Cozzi, “Le nuove disposizioni penali in materia di circolazione stradale”, in *Dir. pen. proc.*, 2008.
- De Bellis, “Guida in stato di ebbrezza: bastano i soli indici sintomatici per la condanna?”, in *Arc. Giur. Circ. e sin. strad.*, fasc.10, 2008, pp. 833-900.
- Dies, “La nuova disciplina della guida in stato di ebbrezza. Problemi interpretativi e di accertamento in concreto”, in *Resp. Civ. e previd.*, 2008, pp. 969-992.
- Fiandaca, Musco, *Diritto penale. Parte generale*, Cedam, Padova, 2009.
- Frati, Froidi, Tassoni, Zampi, “Considerazioni medico-legali sulla guida sotto l'influenza di alcool”, in *Riv. Giur. Circ. e Trasp.*, 2009, pp. 234-239.
- Manca, “Responsabilità civile e previdenza”, in *Dig. pen.*, agg., II, Torino, 2004, pp. 56 e ss.
- Mantovani, *Diritto penale. Parte generale*, Cedam, Padova, 2007.
- Marinucci, “Prime riflessioni sul decreto legge 3 agosto 2007, n.117, coordinato con la legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160, recante ”Disp. urg. modificative c.d.s. per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione””, in www.altalex.com.
- Molfese, “Guida in stato di ebbrezza. Alterazione psicofisica da alcool e farmaci”, in *Riv. Giur. Circ. e trasp.*, fasc. 2, 2005, pp 179-180.
- Morelli, “La guida in stato di ebbrezza alla luce della recente evoluzione normativa e giurisprudenziale”, in *Guida al diritto*, 2009, pp. 72-75.
- Natalini, “Decisione nel segno della continuità che applica comunque il ‘favor rei’”, in *Guida al diritto*, 2008, pp. 97-98.

- Passione, “L’accertamento dello stato di ebbrezza per il conducente del veicolo”, in *Giur. di merito*, fasc. 5, 2008, pp. 1395-1398.
- Picinali, “L’accertamento sintomatico dei nuovi reati di ‘guida sotto l’influenza dell’alcool’ alla prova del ragionevole dubbio”, in *Il Corriere del Merito*, 2008, pp. 602-610.
- Potetti, “Il nuovo art.186, commi 2 e 2 bis C. strad.”, in *Cass. pen.*, fasc. 7-8, 2008, pp. 2986-2997.
- Potetti, “Questioni in tema di nuovo art. 186 c. strad.”, in *Cass. Pen.*, 2008, pp. 3816-3830.
- Potetti, “Procedure per l’accertamento dell’ebbrezza”, in *Cass. Pen.*, fasc. 10, 2008, pp. 3834-3847.
- Sturlese, “Le recenti riforme al codice della strada. Analisi, riflessioni e primi spunti critici”, in *Giudice di pace*, 2007, pp. 357-359.